

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina l'attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme di polizia generale dettate in materia di ordine, sicurezza generale e convivenza sociale.
2. Oltre alle norme contenute nel presente Regolamento, devono essere osservate le disposizioni emanate per le singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche verbali, dati dalla Polizia municipale nell'ambito dei poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti. Gli ordini verbali devono comunque essere seguiti da tempestivo ordine scritto del responsabile dell'ufficio.
3. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'autorità dello Stato ai sensi della vigente normativa. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti di polizia municipale e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive funzioni.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è efficace in tutto il territorio comunale, salvo diversa disposizione.
2. Tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale, hanno l'obbligo di rispettarlo.

TITOLO II SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. La collettività ha diritto alla libera fruibilità degli spazi pubblici. Sono pertanto vietati gli atti, le attività o i comportamenti in contrasto con tale finalità.

ART. 4 OCCUPAZIONI IN GENERE

1. E' vietato occupare senza autorizzazione, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, salvo quanto disposto dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dal regolamento per la concessione delle aree comunali a manifestazioni e sagre, dalle norme sulla circolazione stradale e dai successivi articoli del presente Regolamento.
2. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 5

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche, deve farne domanda in carta legale almeno dieci giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione, pena il mancato rilascio della concessione.
2. In situazioni di emergenza, o quando si debbano eseguire lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di avere conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato in sanatoria. In questo caso, l'interessato deve dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio di Polizia municipale mediante fax o telegramma entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo.

ART. 6 OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. Gli esercenti attività commerciali, artigianali, o simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono chiedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, quali ad esempio tavoli, sedie, vasi ornamentali e fioriere, limitatamente al periodo di apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.
2. Possono chiedere analoga autorizzazione anche i privati cittadini che intendono migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità e la durata dell'occupazione.
4. Gli elementi di arredo devono essere solidi, decorosi, rispettosi dei criteri e delle prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico per uniformità di arredo urbano, e tenuti in condizioni tali da garantire la sicurezza. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
5. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino a un massimo di metà della loro larghezza, purché resti libero uno spazio sufficiente per la circolazione dei pedoni e dei mezzi ad uso dei bambini e dei disabili. L'amministrazione può negare la concessione, anche se tali misure minime sono rispettate, quando si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

ART. 7 STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza la preventiva autorizzazione per l'occupazione.
2. Le strutture di cui al comma 1 non possono essere collocate su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

ART. 8 LUMINARIE, ADDOBBI E FESTONI

1. La collocazione di luminarie lungo le strade è soggetta a preventivo nulla osta dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo consenso scritto della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.

4. Il soggetto incaricato di eseguire i lavori deve presentare una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza, e deve indicare la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti. In assenza di tali dichiarazioni gli impianti non possono essere installati.

5. Gli impianti devono essere rimossi entro e non oltre 5 giorni dal termine di scadenza previsto nell'autorizzazione.

6. Previo consenso della proprietà, è consentito collocare, nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali, ricreative e sportive. Gli addobbi possono essere collocati non oltre sette giorni prima dell'inizio della manifestazione, e devono essere rimossi entro tre giorni dalla fine. Previo consenso del comune, è consentito apporre manifesti, gonfaloni e simili ai pali dell'illuminazione pubblica, purchè non vi arrechino danno.

ART. 9 TRASLOCHI, CARICO E SCARICO DI MERCI

1. Qualora, in occasione di un trasloco, sia necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature, l'interessato deve presentare istanza al Comune, indicando il luogo e il periodo di occupazione, almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni. L'area oggetto di occupazione deve essere opportunamente segnalata e identificata a norma del codice della strada.

2. Chi ha necessità di effettuare operazioni di scarico e carico di merci sul suolo pubblico, deve compierle con sollecitudine, senza interruzioni, ed evitando danni e imbrattamenti al suolo pubblico. Ad operazione ultimata, il suolo pubblico deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Ente potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni, anche a terzi.

ART. 10 LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Prima di eseguire lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità, le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori, devono comunicare preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi. Il Comune ha facoltà di chiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.

2. La ditta esecutrice dei lavori deve posizionare la segnaletica stabilita dal Codice della Strada e dalle altre disposizioni in materia. A lavori ultimati, dovrà provvedere al ripristino del suolo, comunicando la data di ultimazione dei lavori, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

ART. 11 COMIZI E RACCOLTA DI FIRME E FONDI

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di fondi o firme, e per comizi da svolgersi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa. L'Amministrazione, in presenza di casi imprevedibili o di necessità, può accogliere richieste presentate successivamente al termine prescritto.

3. In presenza di più domande, qualora le iniziative non possano coesistere, l'autorizzazione è rilasciata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 12 ATTI VIETATI

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo, le attrezzature o gli impianti installati sopra o sotto di esso, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti da soggetti autorizzati;
- b) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzarle in modo difforme da quello stabilito;
- c) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, senza autorizzazione;
- d) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, contenitori per rifiuti, e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- e) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici;
- f) arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- g) effettuare la riparazione di veicoli, autoveicoli e simili, salvo autorizzazione o casi di forza maggiore, purché la durata sia limitata;
- h) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
- i) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- j) gettare o immettere nelle fontane pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- k) immergersi nelle fontane pubbliche, utilizzarle per il lavaggio di animali e cose, o farne altro uso improprio;
- l) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi; introdursi e fermarsi sotto i portici e i fornici (sottopassi, ponti, archi ecc.), i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi, recare intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- m) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- n) raccogliere questue ed elemosine causando disturbo ai passanti;
- o) eseguire giochi che possano creare intralcio o disturbo alla viabilità, danno o molestia a persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose: vi rientrano l'utilizzo di bombolette spray, inchiostro simpatico, farina e simili, lo scoppio di petardi. E' comunque vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone;
- p) percorrere la carreggiata e i marciapiedi con pattini, tavole o altri acceleratori d'andatura che possano creare pericolo per altri utenti;
- q) effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini, fatta eccezione delle forme tradizionali della consegna a mano o a domicilio;
- r) occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, e impedire l'utilizzo di strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;

- s) lanciare oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
- t) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi.

ART. 13 SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente titolo, fatte salve eventuali disposizioni penali e altre norme vigenti in materia, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00.

TITOLO III NETTEZZA E DECORO

ART. 14 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatte salve le norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. Chiunque imbratti il suolo nello svolgimento di un'attività, anche temporanea, ha l'obbligo di pulirlo. Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza, eventualmente lanciati su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, così come locandine, volantini e manifesti affissi nelle medesime circostanze, devono essere rimossi entro 36 ore dal termine dell'evento. In caso di violazione è applicata la sanzione pecuniaria da € 125,00 a € 500,00.

3. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, collabora con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 15 RAMI E SIEPI

1. I proprietari o locatari devono potare i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, e devono rimuovere e debitamente smaltire i rami e i residui delle potature.

ART. 16 SGOMBERO NEVE

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, o eliminare il pericolo con idoneo materiale. In tempo di gelo devono spargervi e mantenervi segatura, sabbia o altro materiale adatto ad impedire lo sdruciolamento, e tenere sgomberate le

bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà. Devono inoltre rimuovere la neve depositata sui rami delle piante che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

2. I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli e dei blocchi di neve e ghiaccio formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, onde evitarne la caduta sul suolo pubblico e su cortili privati, a garanzia della sicurezza di persone e cose.

3. La rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi, o in genere da un posto elevato, deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Quando ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente l'area interessata e adottando ogni possibile cautela. In questo caso, è data preventiva comunicazione alla Polizia municipale, salvo assoluta urgenza.

4. Le operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali.

5. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico, fatte salve diverse disposizioni emanate dal Comune, o assoluta necessità comunicata preventivamente alla Polizia municipale.

6. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con adeguati transennamenti opportunamente disposti.

ART. 17 ESERCIZIO DI MESTIERI E LAVORI

1. E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico, e svolgere qualsiasi attività con animali od oggetti atti a turbare il normale traffico cittadino.

2. E' vietato effettuare, all'interno di negozi, abitazioni e cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere, sulle soglie delle porte e sulle corti in comune, operazioni che riescano pericolose, scomode o moleste ai terzi.

3. Chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, ha l'obbligo di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

4. Le attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbiatura in ambiente esterno devono essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

5. I proprietari o conduttori di edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini e altri simili locali, devono eseguire la pulizia del marciapiede antistante con le cautele idonee ad impedire il sollevamento della polvere, e devono raccogliere la spazzatura nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 18 VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Lo svuotamento a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali è ammessa solo quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodore. Le operazioni suddette sono vietate, anche nelle zone rurali, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

ART. 19
PULIZIA DEI FOSSATI

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e i titolari di un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Art. 20
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

ART. 21
DEPOSITI ESTERNI ED ESALAZIONI

1. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori e accumuli di sostanze organiche soggette a fermentazione o putrefazione con conseguente sviluppo di sostanze irritanti, maleodoranti o tossiche, e/o proliferazione di insetti e parassiti. Per quanto concerne le concimaie, si fa riferimento al vigente regolamento di polizia rurale.

2. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute.

3. I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.

ART. 22
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari, amministratori o conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche, devono provvedere alla decorosa manutenzione e pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono inoltre effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. In caso di degrado il Comune può imporre l'esecuzione dei lavori necessari.

2. I proprietari, amministratori o conduttori devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione al fine di evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana; in particolare devono mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, per impedire che cadano o defluiscano sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

3. I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Devono inoltre estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, e provvedere alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.

4. In caso di pericolo, devono segnalarlo con adeguata segnaletica, transennando la zona interessata.

ART. 23
ORNAMENTI ESTERNI AI FABBRICATI

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitarne la caduta.

ART. 24 ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. E' consentito scuotere tappeti, panni e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche, purché siano usati gli accorgimenti necessari a non recare molestia e danno al vicinato e al pubblico.

ART. 25 MARCIAPIEDI E PORTICI

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia e dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

ART. 26 PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

1. E' vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere scritti, segni o figure su beni pubblici e sull'arredo urbano, sul pubblico selciato, sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, come pure insudiciarli, macchiarli o tingerli, salva espressa autorizzazione in deroga;
- b) coprire e comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine e concessione della competente Autorità;
- c) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- d) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- e) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, e manifestazioni sportive e culturali che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte.

2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare scritti, segni o figure o imbrattare in qualsiasi modo i muri esterni, le porte e gli infissi esterni.

ART. 27 ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare oggetti ai lati o innanzi alle case o comunque sulla pubblica via, salvo autorizzazione in presenza di situazioni eccezionali, e a condizione che gli oggetti vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) bruciare stoppie e altri scarti vegetali nelle vicinanze di abitazioni.

ART. 28 AREE VERDI

1. Nei giardini pubblici, nelle aiuole e nelle aree verdi esistenti nelle vie e piazze del comune è vietato:
 - a) circolare con veicoli di qualunque tipo, cavalli e altri animali da trasporto;
 - b) collocare tavoli, sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili salvo autorizzazione comunale;
 - c) passare o coricarsi sulle zone erbose non ammesse al pubblico, camminare sulle aiuole e danneggiarle;
 - d) sporcare, distruggere, danneggiare o spostare gli arredi, i sedili, le panchine, dormirvi sopra;
 - e) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - f) svolgere competizioni sportive;
 - g) danneggiare la vegetazione, appendervi o appoggiarvi oggetti;
 - h) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione o recinzione delle aiuole e a confine dei viali;
 - i) creare disturbo o pericolo alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante.
2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini e altri giocattoli, purchè non creino disagio agli altri utenti.

ART. 29 SANZIONI

1. La violazione delle norme del presente titolo, fatte salve le eventuali disposizioni penali e altre norme vigenti in materia, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

TITOLO IV NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 30 COLLOCAMENTO DI INFISSI

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio, è vietato esporre ferri taglienti ed altri oggetti pericolosi di qualsiasi forma e materia che possano ingombrare il transito o arrecare danno ai passanti.
2. Ferma restando l'osservanza del regolamento edilizio, i fanali e i globi di illuminazione esterna di case, negozi, esercizi pubblici, ecc., devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo o danno ai pedoni e ai veicoli.

ART. 31 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi su pavimento, griglie o telai dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, che deve provvedere anche all'immediata segnalazione del guasto o della rottura.

2. E' vietato porre oggetti ingombranti sul ciglio della strada.

ART. 32
POZZI, CISTERNE E SIMILI

1. I pozzi, le cisterne e le vasche devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire la caduta di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

ART. 33
STRUMENTI DA TAGLIO E OGGETTI PERICOLOSI

1. Chi attraversa luoghi abitati con falci, scuri, vetri, ferri acuminati e o altri strumenti da taglio e oggetti comunque pericolosi, deve adottare gli opportuni ripari e cautele per evitare il pericolo di danni alle persone.

2. E' vietato esporre strumenti taglienti fuori dalle vetrine.

ART. 34
ACCATASTAMENTO DI MATERIALE INFIAMMABILE

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati, senza le opportune cautele, qualsiasi materiale di facile accensione.

2. E' altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

ART. 35
ACCENSIONE DI FUOCHI

1. Nel centro abitato è vietato accendere, senza speciale autorizzazione, fuochi di qualsiasi genere sul suolo pubblico e privato.

2. E' vietato fare uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste. In caso di combustione, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo, polvere e odori molesti.

3. E' vietato gettare fiammiferi od altri oggetti accesi negli spazi pubblici e in qualsiasi luogo di pubblico passaggio.

TITOLO V
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 36
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nelle vie e piazze e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati gli atti contrari alla quiete pubblica, come schiamazzi, suoni, canti, alterchi, grida, e i rumori dovuti all'inefficienza dei dispositivi silenziatori dei veicoli, sia di giorno che di notte.

ART. 37
ESERCIZIO DI INDUSTRIE, ARTI E MESTIERI

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati. Nelle vicinanze di ambulatori, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc., è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo.

2. E' vietato l'insediamento di discoteche o esercizi pubblici similari in locali inseriti in edifici destinati, anche parzialmente, a civile abitazione.

3. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria o esegua lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo alla quiete pubblica. Le Autorità competenti, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i provvedimenti più idonei per l'eliminazione delle loro cause o per ridurre l'orario di lavoro. In casi di accertata incompatibilità dell'attività con il rispetto della quiete pubblica, il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'esercizio dell'attività.

4. Nell'esercizio di attività, in sé non rumorose, che si possono effettuare in orario notturno, come la panificazione, laboratori di pasticceria, ed esercizi similari, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e di cose nonché nell'uso di impianti di condizionatori d'aria.

ART. 38

ORARIO PER L'ESERCIZIO DI INDUSTRIE, ARTI E MESTIERI RUMOROSI

1. Per l'esercizio di arti, mestieri e attività che producono rumori molesti e incomodi, deve essere sospesa qualsiasi attività rumorosa nel seguente orario:

- dalle ore 12.30 alle ore 13.30;
- dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

2. E' tuttavia facoltà dell'Autorità comunale modificare l'orario di esercizio, quando i rumori possano riuscire molesti in determinate ore, in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante. Il Comune può inoltre autorizzare l'esercizio delle attività lavorative negli orari di cui al primo comma, previa acquisizione del parere delle Autorità competenti e degli atti di consenso prescritti a tutela dall'inquinamento acustico.

3. Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., nelle vicinanze delle abitazioni, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la quiete pubblica.

4. Il trasporto di lastre, spranghe metalliche e in genere oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attutirne il più possibile il rumore.

ART. 39

CANTIERI EDILI

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili e in genere i lavori di ristrutturazione sui fabbricati sono vietati nei giorni festivi, e nei giorni feriali dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

2. Qualora vengano superati questi limiti, l'esecutore dei lavori dovrà richiedere al Comune una deroga da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

ART. 40

LOCALI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. Nei locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possano recare disturbo alla quiete pubblica.

2. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività non consentano di udire i suoni e i rumori all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 7.00. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito il funzionamento degli apparecchi sonori (TV, video, radio, mangianastri, filodiffusione, juke-box, ecc.) sino alle ore 24; dopo tale ora e fino alla chiusura, gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate, e comunque tali da non causare disturbo alla quiete pubblica.
3. I giochi collocati all'esterno dei locali di ritrovo, quali biliardini, flipper, videogames e simili, deve essere resi inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
4. Nei circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. I soggetti di cui ai commi precedenti devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitandoli ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine.
6. I concertini e/o trattenimenti musicali possono effettuarsi fino alle ore 0,30 nei giorni feriali e fino alle ore 1,00 il venerdì, il sabato e i prefestivi.
7. Le sale da ballo, i cinema e i ritrovi (bar, ristoranti, circoli, ecc.) gestiti all'aperto devono svolgersi in modo tale che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso a tutela della stessa.
8. L'Autorità competente, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica indotto dal pubblico esercizio o dai suoi avventori, sia all'interno che all'esterno, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, ha facoltà di ridurre l'orario scelto dall'esercente per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno, fatta salva la fascia oraria di apertura obbligatoria.

ART. 41 USO DI RADIO, TELEVISORI E SIMILI NEI NEGOZI

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e altri apparecchi riproducenti suoni, è consentito il funzionamento per pubblicità durante gli orari di apertura, a condizione che il livello del suono non rechi disturbo alla quiete pubblica.

ART. 42 AMBULANTI

1. I venditori e suonatori ambulanti, e gli esercenti mestieri girovaghi, devono evitare suoni, canti, grida, e in genere ogni rumore molesto; possono reclamizzare le loro merci o la loro attività a nuda voce, e comunque con tono tale da non recare molestia o disturbo. Non possono comunque reclamizzare nei pressi di scuole, chiese, caserme, uffici pubblici o in altri luoghi dove ciò possa costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato.
2. I suonatori ambulanti non possono utilizzare strumenti musicali dalle ore 21.00 alle ore 9.00 e possono sostare e suonare nelle località abitate per brevi periodi.
3. Durante lo svolgimento di fiere e mercati è consentito l'uso di mezzi sonori, purché non venga arrecata molestia ai visitatori e agli altri venditori.

ART. 43

RUMORI MOLESTI PRODOTTI DAI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, durante la circolazione nei centri abitati, i conduttori di veicoli di qualunque specie devono evitare ogni rumore molesto comunque causato.
2. Il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da altri strumenti sonori a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
3. E' vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli.
4. E' vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie quando il veicolo è fermo. E' inoltre vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati il funzionamento dei motori, in modo da provocare scoppi, rombi, o rumori molesti.
5. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, è disposto il traino del veicolo presso idoneo luogo di custodia al fine di consentirne l'eventuale disattivazione. Le spese sono poste a carico del trasgressore.

ART. 44 USO DI STRUMENTI SONORI

1. L'uso di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione per pubblicità o esigenze di pubblico interesse è autorizzata alle seguenti condizioni:
 - il volume deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica;
 - i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al suo normale scorrimento;
 - la pubblicità fonica nei centri abitati è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
 - nei giorni festivi possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall'autorità comunale.

ART. 45 SUONO DELLE CAMPANE

1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il suono delle campane è proibito dalle 22.00 alle 6.00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

ART. 46 SANZIONI

1. La violazione delle norme del presente titolo, fatte salve le eventuali disposizioni penali e altre norme vigenti in materia, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

ART. 47
BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

- è vietato detenere animali in spazi angusti e privi di acqua e cibo necessari;
- l'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie;
- è vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale;
- è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
- è vietato il trasporto degli animali nei bagagliai delle autovetture, ove essi siano esposti a soffocamento per l'angustia del vano, chiuso e privo di circolazione dell'aria;
- è vietato effettuare catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle autorità competenti.

ART. 48
ANIMALI DI AFFEZIONE

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta a qualunque titolo di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

- fornisce costantemente acqua da bere e alimentazione corretta e adeguata alle esigenze della specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale;
- i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche sfavorevoli;
- la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: se necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza, e permetta all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato in essa, e di raggiungere il riparo e i contenitori dell'acqua e del cibo;
- qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione e illuminazione;
- lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

2. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

3. La soppressione di un animale da affezione, se necessaria per grave malattia, incurabilità e comprovata pericolosità, deve essere istantanea, senza sofferenze e praticata in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari.

ART. 49
DETTENZIONE DI ANIMALI DA AUTOCONSUMO IN CENTRO ABITATO

1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da autoconsumo. Il detentore deve garantire la massima pulizia degli animali e delle aree ove vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare odori fastidiosi.

2. Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie, non sono ammessi allevamenti animali nel centro abitato. Per allevamenti di animali si intendono gli insediamenti con finalità produttive diverse, per entità e qualità, da quelle strettamente connesse all'uso familiare.

3. I recinti all'aperto destinati ad animali da autoconsumo non possono essere dislocati a ridosso delle abitazioni, e devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami, quando non abbiano pavimento impermeabile, in modo da prevenire pericoli per la salute pubblica e odori fastidiosi,

4. L'apicoltura in centro abitato non è consentita, fatte salve le attività già insediate all'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 50 TRANSITO DI ANIMALI

1. Il transito di gruppi di animali nell'abitato può essere effettuato solo sotto adeguata custodia, e previa autorizzazione comunale, che indicherà le strade da percorrere e le cautele da adottare.

2. Gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini possono essere trasportati lungo il centro abitato su idonei veicoli e con le precauzioni necessarie a impedire la fuga e ogni pericolo di danno alle persone, seguendo, comunque, l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

3. E' vietato far circolare o lasciar vagare senza permesso qualsiasi animale che possa tornare incomodo alla circolazione.

ART. 51 ANIMALI PERICOLOSI

1. E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici ancorché impiegati in giochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.

2. All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera che non possano arrecare danno alle persone.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, il proprietario o detentore di cani deve adottare le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei terzi e a non recare danno alle persone, e segnalarne la presenza e pericolosità con cartelli ben visibili collocati all'esterno.

4. I proprietari o detentori di cani da guardia o di grossa taglia o in genere di animali particolarmente aggressivi, devono adottare gli accorgimenti necessari per evitare che possano aggredire o mordere.

ART. 52 DERATTIZZAZIONE

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente il Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

ART. 53 SANZIONI

1. Le trasgressioni al presente titolo, fatte salve le disposizioni penali e altre norme vigenti in materia, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 125,00 a € 500,00.

2. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà determinare ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

TITOLO VII
ATTIVITA' COMMERCIALI

ART. 54
ESPOSIZIONE E VENDITA

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico può chiedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo per l'esposizione della propria merce, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale. L'autorizzazione è valida nell'orario di apertura dell'esercizio, per cui le strutture e le merci, dopo la chiusura, devono essere rimosse.

Nell'area espositiva non è ammessa alcuna forma di vendita.

2. I generi che possano facilmente sporcare ed esalare odori nauseanti o molesti devono essere tenuti nell'interno dei locali di vendita. E' vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico. E' vietato inoltre vendere merce e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o magazzini, ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale.

3. I prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, esposti all'esterno del locale di vendita, devono essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo

4. E' consentito effettuare operazioni di carico e scarico dei prodotti alimentari per il tempo necessario al deposito delle confezioni. I prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

ART. 55
VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. Negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali di produzione alimentare abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato, a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli, panche, o altri arredi idonei.

Il divieto non riguarda i vassoi e le attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Art. 56
OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli, a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

ART. 57
OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, e l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

ART. 58
SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI

1. Le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti, anche su area privata, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione, che le autorizza a condizione che si tratti di uno scambio di merci e non di una vendita.
2. Il valore simbolico eventualmente attribuito alla propria merce deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo. Ai fini del commercio di cose usate, per valore esiguo, si intende un valore massimo di € 516,00.

ART. 59
MATERIALE PORNOGRAFICO

1. E' vietato aprire esercizi di vendita di materiale pornografico ad una distanza inferiore a m. 500 da luoghi di culto, case di cura, case protette in genere, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve.
2. E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

ART. 60
MESTIERI GIROVAGHI

1. I mestieri girovaghi possono essere esercitati previa comunicazione indirizzata alla Polizia Municipale, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
2. I soggetti autorizzati ad esercitare un mestiere ambulante in luoghi pubblici debbono esibire ad ogni richiesta la propria licenza, usare modi educati ed evitare di recare disturbo e molestia al pubblico con grida e schiamazzi, o con offerte insistenti o in qualsiasi altra maniera. L'esercizio dei mestieri di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

ART. 61

SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente titolo, fatte salve le disposizioni penali e altre norme vigenti in materia, comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse stabilite, salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave.

2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione da esse stabilita. Se la violazione configura pure un illecito di natura diversa da quello previsto dalla norma speciale, si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione regolamentare violata.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, può comportare, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa, la sospensione o la revoca del provvedimento in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la sanzione pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

ART. 63 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni del presente Regolamento si applicano anche per le violazioni alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di servizio.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atti di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva e, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso. Di tali obblighi viene fatta menzione nel verbale di accertamento contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido.

3. Qualora il trasgressore non ottemperi agli obblighi di cui al comma 2, il comune potrà provvedervi in sua vece. Le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore.

ART. 64 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

ART. 65 RINVIO DINAMICO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle future disposizioni di legge o di regolamento. Le disposizioni incompatibili con la normativa successivamente emanata in materia cesseranno di avere vigore immediatamente, così come si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.